

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti** 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/457/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997** 20
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997** 21

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 1999****relativa alle discariche di rifiuti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti ⁽⁴⁾ accoglie favorevolmente e appoggia il documento di strategia comunitaria ed invita la Commissione a proporre criteri e norme per lo smaltimento dei rifiuti mediante interramento;

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla politica dei rifiuti prevede che in futuro nella Comunità debbano essere effettuate solo le attività di discarica sicure e controllate;

(3) considerando che è opportuno incoraggiare la prevenzione, il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti nonché l'impiego dei materiali e dell'energia recuperati al fine di risparmiare le risorse naturali e di economizzare l'utilizzazione del terreno;

(4) considerando che è opportuno attribuire maggiore rilevanza alla questione dell'incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti non pericolosi, del compostaggio, della produzione di biogas e del trattamento dei fanghi di dragaggio;

(5) considerando che, in base al principio «chi inquina paga», occorre, tra l'altro, tener conto degli eventuali danni all'ambiente causati dalle discariche;

(6) considerando che l'interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;

(7) considerando che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili;

(8) considerando che sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica dovrebbero all'occorrenza essere ridotte; che occorrerebbe facilitarne il trasporto e favorirne il recupero; che a tal fine i processi di trattamento dovrebbero essere incoraggiati per garantire un interrimento compatibile con gli obiettivi della presente direttiva; che la cernita rientra nella definizione di trattamento;

(9) considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attuare i principi di prossimità e di autosufficienza per l'eliminazione dei loro rifiuti a livello comunitario e nazionale, ai sensi della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1995, relativa ai rifiuti ⁽⁵⁾; che è necessario continuare e precisare gli obiettivi di tale direttiva stabilendo una rete integrata e appropriata di impianti di eliminazione sulla base di un alto livello di protezione dell'ambiente;

(10) considerando che le disparità tra le norme tecniche di eliminazione dei rifiuti mediante interrimento e i conseguenti costi inferiori possono portare ad un'eliminazione di rifiuti maggiore negli impianti in cui il livello di pro-

⁽¹⁾ GU C 156 del 24.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 355 del 21.11.1997, pag. 4.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 196), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 78).

⁽⁴⁾ GU C 122 del 18.5.1990, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

- tezione dell'ambiente è scarso, creando in tal modo una grave minaccia potenziale per l'ambiente, data l'inutile lunghezza del trasporto dei rifiuti nonché una pratica nefasta per quanto riguarda l'interramento;
- (11) considerando che è pertanto necessario prescrivere a livello comunitario norme tecniche per l'interramento dei rifiuti al fine di proteggere, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nella Comunità;
- (12) considerando che è necessario indicare chiaramente i requisiti a cui le discariche devono conformarsi per quanto riguarda l'ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il controllo, la messa fuori esercizio e le misure di prevenzione e di protezione da adottare contro qualsiasi danno all'ambiente in una prospettiva sia a breve che a lungo termine e, in particolare, contro l'inquinamento delle falde freatiche dovuto all'infiltrazione del colaticcio nel terreno;
- (13) considerando che, in virtù di quanto precede, è necessario definire chiaramente le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche;
- (14) considerando che le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva 75/442/CEE;
- (15) considerando che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE, il recupero di rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le discariche;
- (16) considerando che si dovrebbero adottare misure per ridurre la quantità di gas metano prodotto dalle discariche, anche al fine di ridurre il riscaldamento globale attraverso una riduzione del collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili e l'obbligo di introdurre un controllo dei gas prodotti nelle discariche;
- (17) considerando che le misure adottate per ridurre il collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili mirerebbero anche a incoraggiare la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, la cernita in genere, il recupero e il riciclaggio;
- (18) considerando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di eliminazione tramite interrimento, è necessario istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti generali relativi alle licenze già stabiliti nella direttiva 75/442/CEE e ai requisiti generali della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾; che la conformità della discarica all'autorizzazione deve essere verificata nell'ambito di un'ispezione da parte dell'autorità competente prima dell'inizio delle operazioni di eliminazione;
- (19) considerando che è opportuno controllare in ogni caso se i rifiuti possano essere interrati nella discarica alla quale sono destinati, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi;
- (20) considerando che, per prevenire i rischi per l'ambiente, è necessario istituire una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad una procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche, che comporti in particolare valori limite normalizzati; che a tal fine dovrà essere stabilito entro un tempo sufficientemente breve un sistema coerente e normalizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della presente direttiva; che i criteri di accettazione devono essere particolarmente precisi per quanto riguarda i rifiuti inerti;
- (21) considerando che, in attesa di fissare siffatti metodi di analisi o di valori limite necessari alla caratterizzazione, gli Stati membri potranno, in vista dell'applicazione della presente direttiva, mantenere o stabilire, a livello nazionale, elenchi dei rifiuti che possono essere ammessi o no nella discarica, o definire criteri con valori limite, analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva per la procedura di accettazione uniforme;
- (22) considerando che, affinché taluni rifiuti pericolosi vengano ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i relativi criteri di ammissione andrebbero elaborati dal comitato tecnico;
- (23) considerando che è necessario stabilire procedure comuni di controllo durante la fase operativa e postoperativa di una discarica, in modo da individuare qualsiasi eventuale effetto negativo di quest'ultima sull'ambiente e adottare adeguate misure correttive;
- (24) considerando che è necessario definire quando e come una discarica debba essere chiusa e quali siano gli obblighi e la responsabilità del gestore del sito durante la fase postoperativa;
- (25) considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura;
- (26) considerando che è necessario regolamentare le condizioni di funzionamento delle discariche esistenti per adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie per il loro adattamento alla presente direttiva in base ad un piano di adeguamento dell'area;

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- (27) considerando che per i gestori delle discariche preesistenti i quali, ai sensi delle norme nazionali vincolanti equivalenti a quelle dell'articolo 14 della presente direttiva, hanno già presentato la documentazione di cui all'articolo 14, lettera a), della presente direttiva anteriormente alla sua entrata in vigore e i quali sono già stati autorizzati dall'autorità competente a continuare la loro attività, non è necessario presentare nuovamente tale documentazione e che non occorre che l'autorità competente rilasci una nuova autorizzazione;
- (28) considerando che è opportuno che il gestore adotti disposizioni appropriate in forma di garanzia finanziaria o qualsiasi altra equivalente per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione dell'area;
- (29) considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa;
- (30) considerando che, qualora un'autorità competente ritenga improbabile che una discarica costituisca un rischio per l'ambiente al di là di un certo periodo, i costi stimati da includere nel prezzo applicato dal gestore possono essere limitati a detto periodo;
- (31) considerando che è necessario provvedere alla corretta applicazione delle disposizioni di esecuzione della presente direttiva nell'insieme della Comunità e fare in modo che la formazione e le conoscenze dei gestori della discarica e del personale diano loro le competenze richieste;
- (32) considerando che la fissazione di una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti, nonché l'istituzione di una classificazione uniforme dei rifiuti che vanno accettati nella discarica, dovrebbe essere assicurata dalla Commissione secondo la procedura di comitato prevista nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;
- (33) considerando che l'adattamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi dovranno essere realizzati utilizzando la medesima procedura di comitato;
- (34) considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione, a scadenze regolari, in merito all'applicazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5; che in base a tali relazioni la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo generale

1. Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE, in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva 96/61/CE, i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «rifiuti»: le sostanze o oggetti contemplati dalla direttiva 75/442/CEE;
- b) «rifiuti urbani»: i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro natura o composizione ai rifiuti domestici;
- c) «rifiuti pericolosi»: qualsiasi rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾;
- d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti non contemplati dalla lettera c);
- e) «rifiuti inerti»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

- f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale;
- g) «discarica»: un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa
- la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e
 - un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,
- ma esclusi
- gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
 - i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
 - i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
- h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero;
- i) «colaticcio»: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
- j) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
- k) «eluio»: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;
- l) «gestore»: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;
- m) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;
- n) «detentore»: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- o) «richiedente»: la persona che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica a norma della presente direttiva;
- p) «autorità competente»: l'autorità designata dagli Stati membri come responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva;
- q) «rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue ed esclusi i fanghi;
- r) «insediamento isolato»:
- un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato,
 - un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante parte dell'anno.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutte le discariche definite nell'articolo 2, lettera g).
2. Fatta salva la legislazione comunitaria vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;
 - l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
 - il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
 - il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.
3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.

4. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della presente direttiva in parte o in tutto non applicabili:

- a) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15 000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1 000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;
- b) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.

Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati.

5. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che ai depositi sotterranei quali definiti nell'articolo 2, lettera f), della presente direttiva possono non applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13, lettera d), all'allegato I, punti 2, eccetto il primo trattino, 3, 4 e 5 e all'allegato III, punti 2, 3 e 5 della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie di discariche

Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

- discarica per rifiuti pericolosi;
- discarica per rifiuti non pericolosi;
- discarica per rifiuti inerti.

Articolo 5

Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica

1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18,

paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

2. In base a tale strategia:

- a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
- b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
- c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.

Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.

Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c).

3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti liquidi;
- b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

- c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;
 - d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e le gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm);
 - e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II.
4. È vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità.

Articolo 6

Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;
- b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
- c) le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate:
 - i) per i rifiuti urbani;
 - ii) per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II;
 - iii) per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto iii), conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti.

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:

- a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;
- c) la capacità prevista del luogo di smaltimento;
- d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;
- e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
- g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
- h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾, le informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva;
- i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.

Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.

Articolo 8

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano misure affinché:

- a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:
 - i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

- ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;
 - iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adottato idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;
- b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;
 - c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

Articolo 9

Contenuto dell'autorizzazione

A specificazione e complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 9 della direttiva 96/61/CE, l'autorizzazione della discarica deve indicare almeno:

- a) la categoria della discarica;
- b) l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella discarica è autorizzato;
- c) le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
- d) l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 12 e 13 e dell'allegato III.

Articolo 10

Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente⁽¹⁾, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.

Articolo 11

Procedure di ammissione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:

- a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;
- b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:
 - controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE e, ove appropriato, i documenti richiesti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽²⁾;
 - ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II, punto 5. I campioni sono conservati almeno un mese;
 - iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine, della data di consegna, del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario;

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).

- c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;
- d) fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica, il gestore notifichi senza indugio alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti.

2. Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della presente direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato; e che
- sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla quantità e, se possibile, sul tipo di rifiuti destinati a dette discariche esonerate formino parte delle relazioni elaborate a scadenza regolare sull'attuazione della direttiva e destinate alla Commissione.

Articolo 12

Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa

Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti seguenti:

- a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III.
- b) Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono adottate a spese del gestore.

Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente e comunque almeno una volta l'anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche.

- c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti.

Articolo 13

Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura

Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell'autorizzazione:

- a) la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:
 - i) quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione, oppure
 - ii) con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, oppure
 - iii) su decisione motivata dell'autorità competente;
- b) la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;
- c) dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.

Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;

- d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato III.

Articolo 14

Discariche preesistenti

Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano

rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:

- a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;
- b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;
- c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;
- d) i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;
- ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.

Articolo 15

Obbligo di riferire

Con scadenza triennale gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5. Detta relazione viene elaborata in base ad un questionario o ad uno schema preparato dalla Commissione secondo la procedura stabilita dall'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE⁽¹⁾. Il questionario o schema viene inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo compreso nella relazione. La relazione viene inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del corrispondente periodo triennale.

La Commissione pubblica una relazione della Comunità sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

Articolo 16

Comitato

Tutte le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e le proposte di normalizzazione relative ai metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche vengono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della presente direttiva. Qualsiasi modifica degli allegati sarà apportata solo conformemente ai principi stabiliti negli allegati della presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, il comitato osserva quanto segue: tenendo conto dei principi e delle procedure generali per la verifica e l'ammissione dei rifiuti e dei criteri di ammissione di cui all'allegato II, devono essere fissati criteri specifici e/o metodi di prova e valori limite associati per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, tipi specifici di discariche nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. Le proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione agli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

La Commissione, assistita dal comitato, adotterà disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11 della presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore e in materia di modifica delle predette disposizioni, ove necessario.

Articolo 17

Procedura di comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure prospettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

Quando le misure prospettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 18***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 20***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FISCHER

ALLEGATO I

REQUISITI GENERALI PER TUTTE LE CATEGORIE DI DISCARICHE

1. Ubicazione

1.1. Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
- b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
- c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
- d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;
- e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

1.2. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio

In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengono adottate misure adeguate per:

- limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica;
- raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non costituisca un potenziale rischio ecologico;
- trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.

Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti.

3. Protezione del terreno e delle acque

3.1. L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del colaticcio, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto 2. La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali dev'essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte inferiore durante la fase attiva o di esercizio e mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte superiore durante la fase passiva o postoperativa.

3.2. La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque freatiche.

Il substrato della base e dei lati della discarica deve consistere in uno strato di minerale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi sul piano della protezione del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali un effetto combinato almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti pericolosi: $K \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s; spessore ≥ 5 m;
- discarica per rifiuti non pericolosi: $K \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s; spessore ≥ 1 m;
- discarica per rifiuti inerti: $K \leq 1,0 \times 10^{-7}$ m/s; spessore ≥ 1 m;

m/s = metro/secondo.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione equivalente. Una barriera geologica creata artificialmente dovrebbe avere uno spessore non inferiore a 0,5 m.

- 3.3. La barriera geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in modo da assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al minimo:

Raccolta del colaticcio e impermeabilizzazione della parte inferiore

Categoria di discarica	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Rivestimento impermeabile artificiale	richiesto	richiesto
Strato di drenaggio > 0,5 m	richiesto	richiesto

Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di rifiuti inerti e per le modalità tecniche sopra menzionate.

Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione di superficie:

Categoria di discarica	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Strato di drenaggio dei gas	richiesto	non richiesto
Rivestimento impermeabile artificiale	non richiesto	richiesto
Strato di minerale impermeabile	richiesto	richiesto
Strato di drenaggio > 0,5 m	richiesto	richiesto
Ricopertura superiore > 1 m	richiesto	richiesto

- 3.4. Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali tenuto conto, in particolare, della direttiva 80/68/CEE⁽¹⁾, l'autorità competente ha deciso, a norma del punto 2 («Controllo delle acque e gestione del colaticcio»), che la raccolta e il trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non presenta rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche o le acque superficiali, i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 possono essere ridotti in conseguenza. In caso di discariche per rifiuti inerti, questi requisiti possono essere adattati dalla normativa nazionale.

- 3.5. Il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche deve essere messo a punto e approvato dal comitato istituito nell'articolo 17 della presente direttiva.

4. Controllo dei gas

- 4.1. Si devono adottare misure adeguate per controllare l'accumulo e la migrazione dei gas della discarica (allegato III).
- 4.2. Il gas della discarica deve essere raccolto da tutte le discariche che raccolgono rifiuti biodegradabili, trattato e utilizzato. Qualora il gas raccolto non possa essere utilizzato per produrre energia, deve essere combusto.
- 4.3. La raccolta, il trattamento e l'utilizzazione del gas della discarica di cui al punto 4.2 devono essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo il danneggiamento o il degrado dell'ambiente e il rischio per la salute delle persone.

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

5. Disturbi e rischi

Si devono adottare misure che riducano al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica causati da:

- emissioni di odori e polvere,
- materiali trasportati dal vento,
- rumore e traffico,
- uccelli, parassiti e insetti,
- formazione di aerosol,
- incendi.

La discarica deve essere attrezzata in modo da evitare la dispersione dei rifiuti nei terreni circostanti e sulla rete viaria.

6. Stabilità

Lo scarico dei rifiuti nell'area si effettua in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate, in particolar modo per evitare slittamenti. Qualora si installi una barriera artificiale, occorre accertarsi che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica, sia sufficientemente stabile da impedire assestamenti che possano danneggiare la barriera stessa.

7. Barriere

La discarica deve essere dotata di barriere per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso ai singoli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad individuare ed a scoraggiare lo scarico illegale nell'impianto.

ALLEGATO II

CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI

1. Introduzione

Nel presente allegato sono descritti:

- i principi generali per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche. La futura procedura di classificazione dei rifiuti dovrebbe basarsi su tali principi;
- linee direttrici per la definizione delle procedure preliminari di ammissione dei rifiuti che andranno seguite finché non si sarà definita una procedura uniforme per la classificazione e l'ammissione dei rifiuti. Sia questa sia le procedure di campionamento saranno messe a punto dal comitato tecnico di cui all'articolo 16 della presente direttiva. Il comitato tecnico definirà i criteri da rispettare per l'ammissione di taluni rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. Tali criteri dovranno, in particolare, tener conto del comportamento del colaticcio di tali rifiuti a breve, medio e lungo termine. I criteri saranno definiti entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. Il comitato tecnico elabora altresì i criteri da rispettare per l'ammissione dei rifiuti nei depositi sotterranei. Tali criteri devono, in particolare, tener conto del fatto che non si deve prevedere che i rifiuti reagiscano tra loro e con la roccia.

I lavori del comitato tecnico al riguardo, ad eccezione delle proposte di normalizzazione relative ai metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione agli allegati della presente direttiva che saranno adottate entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, si concluderanno entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e devono essere eseguiti tenendo presenti gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva.

2. Principi generali

Occorre conoscere con la massima precisione la composizione, la capacità di produrre colaticcio, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. L'ammissione dei rifiuti in una discarica può essere stabilita in base ad elenchi di rifiuti ammessi o esclusi, definiti secondo la loro natura e origine, ed a metodi di analisi dei rifiuti e valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere. Le successive procedure di ammissione di cui alla presente direttiva fanno riferimento, per quanto possibile, a metodi normalizzati di analisi dei rifiuti e a valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere.

Prima di definire tali metodi di analisi e valori limite, gli Stati membri dovrebbero almeno stabilire degli elenchi nazionali dei rifiuti ammessi o esclusi in ogni categoria di discariche o definire i criteri per l'inclusione negli elenchi. Per essere ammesso in una particolare categoria di discariche, un tipo di rifiuti deve essere incluso nel relativo elenco nazionale o rispettare criteri analoghi a quelli prescritti per figurare nell'elenco. Tali elenchi o criteri equivalenti nonché metodi di analisi e valori limite sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dal recepimento della presente direttiva o al momento della loro adozione a livello nazionale.

Gli elenchi o i criteri di ammissione dovrebbero essere utilizzati per istituire elenchi specifici di area, vale a dire l'elenco dei rifiuti ammessi specificati nell'autorizzazione a norma dell'articolo 9 della presente direttiva.

I criteri per l'ammissione dei rifiuti negli elenchi di riferimento o in una categoria di discariche possono essere basati su altre disposizioni legislative e/o sulle caratteristiche dei rifiuti stessi.

I criteri per l'ammissione in una specifica categoria di discariche devono essere definiti in base a considerazioni inerenti:

- alla protezione dell'ambiente circostante (in particolare delle acque freatiche e superficiali);
- alla salvaguardia dei sistemi di protezione ambientale (ad esempio guaine e sistemi di trattamento del colaticcio);
- alla protezione dei processi di stabilizzazione dei rifiuti all'interno della discarica;
- alla protezione contro i rischi per la salute umana.

I criteri basati sulle caratteristiche dei rifiuti possono essere ad esempio i seguenti:

- requisiti relativi alla conoscenza della composizione totale;
- restrizioni sul quantitativo di sostanze organiche presenti nei rifiuti;

- requisiti o restrizioni sulla biodegradabilità dei componenti organici dei rifiuti;
- restrizioni sul quantitativo di componenti specifici potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati);
- restrizioni sulla capacità, potenziale e prevista, che determinati componenti potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati) hanno di produrre colaticcio;
- caratteristiche ecotossicologiche dei rifiuti e del risultante colaticcio.

I criteri per l'ammissione dei rifiuti basati sulle loro caratteristiche devono essere in generale i più completi possibile per le discariche di rifiuti inerti, mentre possono esserlo di meno per quelle di rifiuti non pericolosi e meno ancora per le discariche di rifiuti pericolosi, dato il più elevato livello di protezione ambientale degli ultimi due tipi.

3. Procedure generali per la verifica e l'ammissione dei rifiuti

La caratterizzazione e la verifica generale dei rifiuti devono essere basate sulla seguente gerarchia, articolata in tre livelli:

Livello 1: *Caratterizzazione di base.* Consiste nel determinare approfonditamente, in base ad analisi standardizzate e a metodi di prova del comportamento, il comportamento a breve e a lungo termine del colaticcio e/o le caratteristiche dei rifiuti.

Livello 2: *Verifiche di conformità.* Consistono in prove, eseguite a intervalli regolari con l'ausilio di analisi normalizzate e metodi di prova del comportamento più semplici, intesi a determinare se un tipo di rifiuti sia conforme a condizioni inerenti all'autorizzazione e/o a criteri di riferimento specifici. Le prove sono incentrate su variabili e comportamenti fondamentali individuati mediante la caratterizzazione di base.

Livello 3: *Verifica in loco.* Viene eseguita con metodi di controllo rapido per confermare che i rifiuti in questione sono gli stessi che sono stati sottoposti alle verifiche di conformità e che sono descritti nei documenti di accompagnamento. Può consistere nella semplice ispezione visiva di una partita di rifiuti prima e dopo lo scarico nell'area di smaltimento.

Per poter essere inserito in un elenco di riferimento, di norma un determinato tipo di rifiuti deve essere caratterizzato al primo livello e soddisfare i criteri appropriati. Per essere mantenuto nell'elenco specifico riferito ad una particolare area, un determinato tipo di rifiuti deve essere controllato a intervalli regolari (ad esempio annualmente) al secondo livello e soddisfare i criteri appropriati. Ogni carico di rifiuti che giunge all'ingresso di una discarica deve essere sottoposto alla verifica di terzo livello.

Alcuni tipi di rifiuti possono essere esonerati definitivamente o temporaneamente dalle verifiche di primo livello. Questo può essere dovuto all'impraticabilità della verifica, alla mancanza di procedure di prova e di criteri di ammissione appropriati o all'esistenza di una legislazione gerarchicamente sovraordinata.

4. Linee direttrici per le procedure preliminari di ammissione dei rifiuti

Finché il presente allegato non sia stato completamente ultimato saranno obbligatorie solo le prove di terzo livello, mentre le prove di primo e secondo livello dovranno essere eseguite entro i limiti del possibile. In questa fase preliminare i rifiuti che devono essere ammessi in una particolare categoria di discariche devono figurare in un elenco restrittivo nazionale o in un elenco restrittivo specifico di area per la categoria di discariche in questione, oppure rispettare criteri analoghi a quelli prescritti per figurare nell'elenco.

Ci si può avvalere delle seguenti linee direttrici generali per fissare criteri preliminari per l'ammissione dei rifiuti nelle tre principali categorie di discariche o negli elenchi corrispondenti.

Discariche di rifiuti inerti: possono essere inseriti nell'elenco solo i rifiuti inerti di cui all'articolo 2, lettera e).

Discariche di rifiuti non pericolosi: per poter essere inseriti nell'elenco i rifiuti non devono essere contemplati nella direttiva 91/689/CEE.

Discariche di rifiuti pericolosi: un primo elenco provvisorio destinato alle discariche di rifiuti pericolosi potrebbe comprendere solo i tipi di rifiuti contemplati nella direttiva 91/689/CEE. Tuttavia, tali rifiuti dovrebbero poter essere inseriti nell'elenco solo dopo essere stati sottoposti a trattamento, nel caso in cui i componenti potenzialmente pericolosi siano presenti in quantitativi tali, o possano produrre colaticcio in quantità tali, da costituire a breve termine un rischio di malattia professionale o per l'ambiente, o da impedire una sufficiente stabilizzazione dei rifiuti entro la prevista durata della discarica.

5. **Campionamento**

Il campionamento può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo di molti rifiuti. Sarà messa a punto una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Finché essa non sarà stata approvata dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della presente direttiva, essi potranno applicare le norme e le procedure nazionali.

ALLEGATO III

PROCEDURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLE FASI OPERATIVA E POSTOPERATIVA

1. Introduzione

Nel presente allegato sono delineate le procedure minime per il controllo destinato ad accertare:

- che i rifiuti sono stati ammessi allo smaltimento in conformità dei criteri stabiliti per la categoria di discarica in questione;
- che i processi di stabilizzazione all'interno della discarica procedono come desiderato;
- che i sistemi di protezione ambientale funzionano pienamente come previsto;
- che le condizioni di autorizzazione della discarica sono rispettate.

2. Dati meteorologici

Stante l'obbligo di notifica (articolo 15), gli Stati membri dovrebbero fornire dati sui metodi di raccolta relativi ai dati meteorologici. Spetta agli Stati membri determinare le modalità per la raccolta dei dati (in situ, rete meteorologica nazionale, ecc.).

Qualora gli Stati membri ritengano che i bilanci dell'acqua costituiscano uno strumento efficace per valutare se nel corpo della discarica si stia formando colaticcio o se nell'area vi siano perdite, si raccomanda di reperire i seguenti dati attraverso i controlli eseguiti nella discarica o presso la stazione meteorologica più vicina, finché sia richiesto dall'autorità competente a norma dell'articolo 13, lettera c), della presente direttiva:

	Fase operativa	Fase postoperativa
1.1. Volume delle precipitazioni	giornalmente	giornalmente, sommati ai valori mensili
1.2. Temperatura (min., max., 14.00 h CET)	giornalmente	media mensile
1.3. Direzione e forza del vento prevalente	giornalmente	non richiesto
1.4. Evaporazione (lisimetro) ⁽¹⁾	giornalmente	giornalmente, sommati ai valori mensili
1.5. Umidità atmosferica (14.00 h CET)	giornalmente	media mensile

⁽¹⁾ O con altri metodi idonei.

3. Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas

Qualora fossero presenti colaticcio e acqua superficiale i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del colaticcio devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il colaticcio fuoriesce dall'area. Riferimento: General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).

Qualora fosse presente acqua superficiale, il controllo deve essere effettuato in non meno di due punti, uno a monte e uno a valle della discarica.

Il controllo dei gas deve essere rappresentativo di ciascun reparto della discarica.

La frequenza di campionamento e di analisi è indicata nella tabella successiva.

Per il controllo del colaticcio e dell'acqua viene prelevato un campione rappresentativo della composizione media.

	Fase operativa	Fase postoperativa ⁽³⁾
2.1. Volume del colaticcio	mensile ⁽¹⁾ ⁽³⁾	ogni sei mesi
2.2. Composizione del colaticcio ⁽²⁾	trimestrale ⁽³⁾	ogni sei mesi
2.3. Volume e composizione delle acque superficiali di scolo ⁽⁷⁾	trimestrale ⁽³⁾	ogni sei mesi
2.4. Emissioni gassose potenziale e pressione atmosferica ⁽⁴⁾ (CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S, H ₂ ecc.)	mensile ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	ogni sei mesi ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ La frequenza del campionamento potrebbe essere adeguata in base alla morfologia dei rifiuti della discarica (in tumuli, sotterrati, ecc.). Ciò deve essere specificato nell'autorizzazione.

⁽²⁾ I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati; essi vanno indicati nel documento di autorizzazione e devono corrispondere ai criteri di eluizione dei rifiuti.

⁽³⁾ Se la valutazione dei dati rivela che intervalli più lunghi sono altrettanto efficaci, possono essere adeguati. La conducibilità dei colaticci deve essere sempre misurata almeno una volta all'anno.

⁽⁴⁾ Queste misurazioni riguardano principalmente il tenore di materia organica dei rifiuti.

⁽⁵⁾ CH₄, CO₂, O₂ con regolarità, altri gas come richiesto, conformemente alla composizione dei rifiuti depositi, allo scopo di evidenziare le caratteristiche di eluizione.

⁽⁶⁾ Va controllata con regolarità l'efficacia del sistema di estrazione dei gas.

⁽⁷⁾ In base alle caratteristiche dell'area in cui si trova la discarica, le autorità competenti possono stabilire che queste misurazioni non sono necessarie e riferiscono in materia conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente direttiva.

I punti 2.1 e 2.2 si applicano solo dove viene effettuata la raccolta del colaticcio (cfr. allegato I, sezione 2)

4. Protezione delle acque freatiche

A. Campionamento

Le misurazioni informano circa le acque freatiche che possono essere interessate dalle attività della discarica e prevedono almeno un punto di misurazione nella zona di afflusso delle acque freatiche e due nella zona di efflusso. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di colaticcio nelle acque freatiche.

Il campionamento deve essere effettuato in almeno tre località prima di iniziare le operazioni di deposito per stabilire valori di riferimento per futuri campionamenti. Riferimento: Sampling Groundwaters, ISO 5667, Part 11, 1993.

B. Controllo

I parametri da analizzare nei campioni prelevati devono essere derivati dalla composizione del colaticcio prevista e dalla qualità delle acque freatiche della zona. Nel selezionare i parametri analitici occorre tener conto della mobilità nella falda freatica. I parametri potrebbero comprendere parametri indicativi, per assicurare una rapida individuazione dei cambiamenti della qualità dell'acqua ⁽¹⁾.

	Fase operativa	Fase postoperativa
Livello delle acque freatiche	Ogni sei mesi ⁽¹⁾	Ogni sei mesi ⁽¹⁾
Composizione delle acque freatiche	Frequenza specifica della zona ⁽²⁾ ⁽³⁾	Frequenza specifica della zona ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Se i livelli delle acque freatiche sono variabili occorre aumentare la frequenza.

⁽²⁾ La frequenza va determinata prevedendo la possibilità di adottare provvedimenti nel periodo che intercorre tra due campionamenti qualora venga raggiunto il livello di guardia; la frequenza deve cioè essere determinata in base alle conoscenze e alla valutazione della velocità del flusso delle acque freatiche.

⁽³⁾ Quando si raggiunge il livello di guardia (cfr. C), è necessario ripetere il campionamento a fini di verifica. Quando il raggiungimento del livello di guardia viene confermato, occorre seguire un piano prestabilito (riportato nell'autorizzazione).

⁽¹⁾ Parametri raccomandati: pH, COT, fenoli, metalli pesanti, fluoruri, arsenico, oli/idrocarburi.

C. Livelli di guardia

Si considera che significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente direttiva si sono verificati nelle acque freatiche quando l'analisi di un campione di acqua freatica rivela una variazione significativa della qualità dell'acqua. Il livello di guardia deve essere determinato in base alle formazioni idrogeologiche specifiche del luogo della discarica e alla qualità delle acque freatiche. Il livello di guardia deve essere per quanto possibile indicato nell'autorizzazione.

I rilevamenti devono essere valutati mediante grafici di controllo in base a regole e a livelli di controllo stabiliti per ciascuno dei pozzi situati a valle. I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

5. Topografia dell'area: dati sul corpo della discarica

	Fase operativa	Fase postoperativa
5.1. Struttura e composizione del corpo della discarica ⁽¹⁾	annualmente	
5.2. Comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica	annualmente	annualmente

⁽¹⁾ Dati per il piano di stato della discarica in questione: superficie occupata dai rifiuti, volume e composizione dei rifiuti, metodi di deposito, momento e durata del deposito, calcolo della capacità residua ancora disponibile nella discarica.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997

(1999/457/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 75 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1997, si applica un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994;

considerando che occorre autorizzare uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini della definizione del metodo di calcolo, delle regole dettagliate e delle procedure di controllo e gestione degli ecopunti,

È approvato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno in transito attraverso l'Austria, con effetto a partire dal 1° gennaio 1997.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1999.

Per il Consiglio
il Presidente
W. MÜLLER

⁽¹⁾ GU C 342 del 10.11.1998, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 150 del 28.5.1999, pag. 163.

⁽³⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 62.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997

A. Lettera della Comunità europea

Egregio Signore,

Bruxelles, 18 maggio 1999

Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti, si è concordato quanto segue:

«1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti sloveni in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1997	429 539 ecopunti
per il 1998	398 286 ecopunti
per il 1999	377 209 ecopunti
per il 2000	361 946 ecopunti
per il 2001	352 498 ecopunti
per il 2002	325 606 ecopunti
per il 2003	290 720 ecopunti

Agli utenti sloveni della "Rollende Landstraße" (RoLa – strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino a un massimo del 22,60 % del numero totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1997	97 113 ecopunti
per il 1998	90 047 ecopunti
per il 1999	85 282 ecopunti
per il 2000	81 831 ecopunti
per il 2001	79 695 ecopunti
per il 2002	73 615 ecopunti
per il 2003	65 728 ecopunti

Gli ecopunti destinati agli utenti della "Rollende Landstraße" sono assegnati alle autorità slovene, in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La Società austriaca di trasporto combinato, Ökombi, informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni della Repubblica slovena circa il numero di utenti sloveni del trasporto combinato su rotaia in transito in Austria.

Qualora il regime di ecopunti venga applicato dopo il 1° gennaio 1997, il numero totale di ecopunti è ricalcolato proporzionalmente.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un autocarro sloveno in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato, ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure

- b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure
- c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure
- d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

- 3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate all'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione), di cui al paragrafo 4.

L'ecopiastrina deve essere apposta sul parabrezza dell'autoveicolo, deve essere installata come indicato all'allegato D e non è trasferibile.

- 4. Il conducente di un autocarro immatricolato dopo il 1° ottobre 1990 deve avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP il cui facsimile è riportato all'allegato E, comprovante il livello di emissioni di NO dell'automezzo. nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.
- 5. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai paragrafi da 2 a 4.
- 6. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato e oblitterato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache, contro rilascio di un duplicato e della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Slovenia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO memorizzati nel l'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina prima di entrare in territorio austriaco in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dovranno essere oblitterati ecopunti supplementari, apposti su una nuova carta.

- 7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali non soggetti ad ecopunti.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti sloveni o da imprese slovene sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento, e del sanzionamento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Slovenia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna nei limiti della propria giurisdizione, soprattutto provvedendo alla corretta utilizzazione e gestione di ecocarte ed ecopiastrine.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:
 - a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
 - b) gli ecopunti ancora a disposizione della Slovenia sono insufficienti;
 - c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;
 - d) la Slovenia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
 - e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2; giustificanti il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
 - f) quando l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

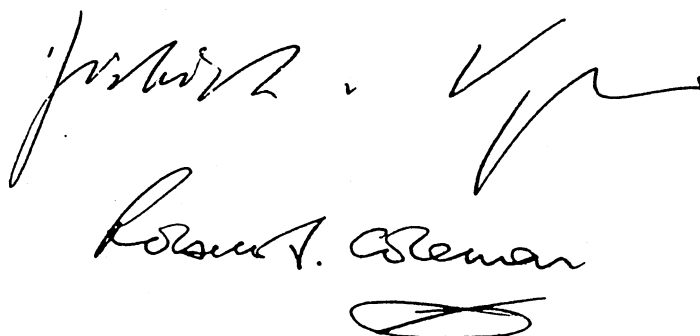
- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta, come previsto dal presente accordo;
 - b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;
 - c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti.
11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.
12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno sostituito il motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO.

13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
 - ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;
 - iii) il veicolo o il veicolo combinato sono in possesso dei documenti di immatricolazione internazionali e delle targhe per l'esportazione.
14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati all'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:
- lettera di vettura, oppure
 - ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure
 - ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato trasporti Comunità/Slovenia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie.»

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del suo governo sul contenuto della presente.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*



Robert J. Coleman

ALLEGATO A

TRASPORTI NON SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI ECOPUNTI

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti, in caso di dirottamento di servizi aerei.
 2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli che effettuano regolare trasporto di viaggiatori e trasporto di bagagli con veicoli di qualunque tipo, da e verso aeroporti.
 3. Trasporti postali.
 4. Trasporto di veicoli accidentati o in panne.
 5. Trasporto di rifiuti e sostanze fecali.
 6. Trasporto di carogne ai fini del loro smaltimento.
 7. Trasporto di salme.
 8. Traslazione di salme.
 9. Trasporto di oggetti e opere d'arte destinati a esposizioni o per scopi commerciali.
 10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didattici.
 11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e attrezzature.
 12. Trasporto di impianti, forniture e animali destinati a, o provenienti da: manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; esposizioni; fiere; riprese radiofoniche, cinematografiche, televisive.
 13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.
 14. Viaggi a vuoto di autocarri destinati a sostituire altri veicoli che abbiano subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.
 15. Trasporto di materiale medico per soccorsi urgenti (in particolare nel caso di calamità naturali).
 16. Trasporto di merci di gran valore (ad esempio, metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze dell'ordine o altri agenti di sicurezza.
-

ANEXO B — BILAG B — ANHANG B — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β — ANNEX B — ANNEXE B — ALLEGATO B —
BIJLAGE B — ANEXO B — LIITE B — BILAGA B



00019789	Raum zum Aufkleben der Ökopunkte-Marken																																								
	Space for affixing Ecopoint stamps																																								
	Spazio per l'apposizione degli Ecopunti		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td></tr> <tr><td>N</td><td>Ø</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ø	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M																													
N	Ø	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																													



Straßengüterverkehr

Ökokarte

Original

1033 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2 b

Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/
Segno di riconoscimento nazionale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

00019789

Erläuterungen siehe Rückseite der Bestätigung

Spiegazioni sul verso della conferma (Bestätigung)

For explanation see back of confirmation (Bestätigung)

⑳ Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers

A

③ Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr)

--	--	--	--	--	--

④ Angaben zum LKW/Zugfahrzeug

⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen

--	--	--	--	--	--

⑦ Monat und Jahr
der 1. Zulassung

--	--	--	--

⑧ COP-Wert
(mit 1 Dezimale)

--	--	--

⑨ Anzahl der
Ökopunkte

--	--

⑩ Angaben zum Anhänger/Sattelaufleger

⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen

--	--	--	--	--	--

⑪ Fuhr-
gewerbe☒⑫ Werk-
verkehr☒⑬ Ökopunkte ohne besonderen
Aufdruck:☒Besonders gekennzeichnete
österreichische Ökopunkte:

⑭ mit Aufdruck

D

☒

⑮ mit Aufdruck

I

☒

⑯ Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug)

⑰ Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale)

⑱ beladen

⑲ leer

--	--	--	--

☒☒⑳ (Abgangs-)
Ladeland㉑ (Abgangs-)
Ladeort (Postleitzahl)㉒ (Ziel-)
Entladeland㉓ (Ziel-)
Entladeort (Postleitzahl)

㉔ Grenzübergangsstellen

--	--	--

㉕ beim Eintritt

--	--	--

㉖ beim Austritt

Beleg wird maschinell eingelesen

Machine-read information

Ricevuto alla lettura tramite computer

00000000

00019789

㉗ Unterschrift und Name des Ausstellers



Straßengüterverkehr

Ökokarte

Bestätigung

Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/
Segno di riconoscimento nazionale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diese Bestätigung gilt für österreichische Transportunternehmen als Genehmigung für den internationalen Straßengüterverkehr mit der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Transitverkehr, wenn das Feld Nr. 24 einen Kontrollvermerk der zuständigen österreichischen Organe enthält. Bei Verwendung als Genehmigung ist folgendes zu beachten:

1. Gültig zwei Monate ab Datum der Einreise.
2. Diese Genehmigung ist im Fahrzeug mitzuführen und den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen vorzuzeigen.
3. Sie gilt nicht für den Binnenverkehr.
4. Diese Genehmigung ist nicht übertragbar.

Zollstempel

00019789	Hinfahrt	Rückfahrt

Erläuterungen siehe Rückseite

For explanation see over

Spiegazioni sul verso

③ Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								②⑦ Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers																												
④ Angaben zum LKW/Zugfahrzeug ⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					⑦ Monat und Jahr der 1. Zulassung <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					⑧ COP-Wert (mit 1 Dezimale) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				⑨ Anzahl der Ökopunkte <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																						
⑩ Angaben zum Anhänger/Sattelaufleger ⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					⑪ Fuhr-gewerbe ☒	⑫ Werk-verkehr ☒	②⑧ Ökopunkte ohne besonderen Aufdruck: ☒ Besonders gekennzeichnete österreichische Ökopunkte: ②⑨ mit Aufdruck ① D ☒ ②⑨ mit Aufdruck ① I ☒																													
⑬ Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug) ⑭ Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					⑮ beladen ☒ ⑯ leer ☒																															
⑰ (Abgangs-) Ladeland <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				⑱ (Abgangs-) Ladeort (Postleitzahl) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									⑲ (Ziel-) Entladeland <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				⑲ (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									⑲ Grenzübergangsstellen <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> ⑲ beim Eintritt <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> ⑲ beim Austritt <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										

00000000 Österreichische Ökopunkte mit Aufdruck ① D abgegeben ⑲④a	00019789 Österreichische Ökopunkte mit Aufdruck ① I abgegeben ⑲④b	⑲④ Kontrollvermerk der zuständigen Organe
		⑲④ Datum/Stempel/Unterschrift

Österreichische Zollämter (Grenzübergangsstellen)		Austrian Border Customs Offices (Frontier posts)		Uffici doganali Austriaci (Uffici doganali in frontiera)	
840 Achenkirch	547 Felsenhütt	837 Leutasch	660 Saalbrücke		
545 Achleiten	947 Gaißau	445 Loibltunnel	346 Schachendorf		
552 Angerhäuser	230 Gmünd	942 Lustenau	538 Schärding		
455 Arnoldstein	233 Gmünd-Neunagelberg	940 Lustenau-Schmitterbrücke	838 Scharnitz		
735 Bad Radkersburg	235 Grametten	941 Lustenau-Wiesenrain	830 Schattwald		
965 Balderschwang	700 Graz-Hauptbahnhof	938 Mäder	848 Schleching		
841 Bayrischzell	777 Graz-Ostbahnhof	460 Naßfeld	655 Schwarzbach		
270 Berg	645 Großgmain	862 Nauders	554 Schwarzenberg		
435 Bleiburg-Grablach	946 Höchst	870 Nauders-Martinsbruck	440 Seebergsattel		
355 Bonisdorf	956 Hörbranz	539 Neuhaus	734 Sieldorf		
533 Braunau	958 Hörbranz-Oberhochsteg	548 Neustift	856 Sillian		
860 Brenner-Straße	955 Hörbranz-Unterhochsteg	333 Nickelsdorf	534 Simbach		
859 Brennerpaß	544 Haibach	844 Niederndorf	745 Spielfeld		
531 Burghausen	640 Hangendenstein	549 Oberkappel	872 Spieß		
532 Burghausen-Alte Brücke	350 Heiligenkreuz	536 Obernberg	964 Springen		
341 Deutschkreutz	939 Hohenems	665 Oberndorf	630 Steinpaß		
260 Drasenhofen	960 Hohenweiler	963 Oberreute	537 Suben		
635 Dürrnberg	962 Hub	542 Passau-Mariahilf	832 Vils		
835 Ehrwald	470 Karawankentunnel/Einfuhr	543 Passau-Saming	839 Vorderriß		
845 Erl	471 Karawankentunnel/Ausfuhr	540 Passau-Voglau	650 Walserberg-Autobahn		
530 Ettenau	843 Kiefersfelden	871 Pfunds	550 Wegscheid		
831 Fallmühle	250 Kleinhaugsdorf	833 Pinswang	961 Weienried		
935 Feldkirch-Bangs	340 Klingenbach	465 Plöckenpaß	558 Weigetschlag		
936 Feldkirch-Meiningen	937 Koblach	770 Radlpaß	847 Wildbichl		
934 Feldkirch-Nofels	255 Laa an der Thaya	345 Rattersdorf-Liebing	560 Wullowitz		
932 Feldkirch-Tisis	760 Langegg	849 Reit im Winkl	450 Wurzenpaß		
933 Feldkirch-Tosters	431 Lavamünd	834 Reutte/Plansee			

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targa internazionale (Europeo)

AL Albanien	F Frankreich	LV Lettland	PL Polen	YU Serbien
B Belgien	GBZ Gibraltar	FL Liechtenstein	P Portugal	SLØ Slowenien
BIH Bosnien-Herzegowina	GR Griechenland	LT Litauen	RØ Rumänien	E Spanien
BG Bulgarien	GB Großbritannien	LU Luxemburg	SU Rußland	CS Tschechei
D Deutschland	IRL Irland	M Malta	A Österreich	TR Türkei
DK Dänemark	IS Island	NL Niederlande	S Schweden	H Ungarn
EW Estland	I Italien	N Norwegen	CH Schweiz	CY Zypern
SF Finnland	CRØ Kroatien			

① Ecocard	① Ecocarta
② Federal Ministry for public economy and transport	② Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico
③ Date of entry (Day, Month, Year)	③ Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)
④ Details of HGV/articulated vehicle tractor unit	④ Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato
⑤ Nationality	⑤ Nazionalità
⑥ Vehicle registration number	⑥ Targa del veicolo
⑦ Month and year of first registration	⑦ Mese e anno di prima immatricolazione
⑧ COP value (to one decimal place)	⑧ Valore COP (con una cifra decimale)
⑨ Number of Ecopoints	⑨ Numero di ecopunti
⑩ Details about trailer/semi-trailer	⑩ Dettagli di rimorchio/rimorchio di trattore
⑪ Transport for hire or reward	⑪ Trasporto merci in conto terzi
⑫ Transport on own account	⑫ Trasporto in conto proprio
⑬ Details of transport (for laden vehicles only)	⑬ Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)
⑭ Weight of load in tonnes (to one decimal place)	⑭ Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)
⑮ laden	⑮ carico
⑯ Country of loading	⑯ Paese di carico
⑰ Place of loading (post code)	⑰ Località di carico (codice postale)
⑱ Country of unloading	⑱ Paese di scarico
⑲ Place of unloading (post code)	⑲ Località di scarico (codice postale)
⑳ Border Customs Office	⑳ Ufficio doganale in frontiera
㉑ of entry	㉑ d'ingresso
㉒ of exit	㉒ d'uscita
㉓ Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority	㉓ Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti
㉔ Date/Stamp/Signature	㉔ Data/Timbro/Firma
㉕ Signature and name of person filling in this form	㉕ Firma e nome del compilatore
㉖ Name, firm and complete address of the haulier	㉖ Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti
㉗ Ecopoints without special imprint	㉗ Ecopunti senza testo a stampa speciale
㉘ with imprint	㉘ con testo a stampa

Die Ökocard ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 12 a Telefon (0222) 797 89 226
Postfach 129 Telefax (0222) 797 89 419
A-1037 Wien



Straßengüterverkehr

Ökokarte

Kontrollbeleg

Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/
Segno di riconoscimento nazionale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

00019789

Erläuterungen siehe Rückseite

For explanation see over

Spiegazioni sul verso

③ Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								②⑦ Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers																	
④ Angaben zum LKW/Zugfahrzeug ⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						⑦ Monat und Jahr der 1. Zulassung <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					⑧ COP-Wert (mit 1 Dezimale) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				⑨ Anzahl der Ökopunkte <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>										
⑩ Angaben zum Anhänger/Sattelaufleger ⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						⑪ Fuhr-gewerbe ☒	⑫ Werk-verkehr ☒	②⑧ Ökopunkte ohne besonderen Aufdruck: ☒ Besonders gekennzeichnete österreichische Ökopunkte: ②⑨ mit Aufdruck ① D ☒ ②⑨ mit Aufdruck ① I ☒																	
⑬ Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug) ⑭ Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					⑮ beladen ☒	⑯ leer ☒																			
⑰ (Abgangs-) Ladeland	⑱ (Abgangs-) Ladeort (Postleitzahl)	⑲ (Ziel-) Entladeland	⑳ (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl)	②① Grenzübergangsstellen ②② beim Eintritt <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> ②③ beim Austritt <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									

00000000

00019789

Österreichische Zollämter (Grenzübergangsstellen)		Austrian Border Customs Offices (Frontier posts)		Uffici doganali Austriaci (Uffici doganali in frontiera)	
840 Achenkirch	547 Felsenhütt	837 Leutasch	660 Saalbrücke		
545 Achleiten	947 Gaißau	445 Loibltunnel	346 Schachendorf		
552 Angerhäuser	230 Gmünd	942 Lustenau	538 Schärding		
455 Arnoldstein	233 Gmünd-Neunagelberg	940 Lustenau-Schmitterbrücke	838 Scharnitz		
735 Bad Radkersburg	235 Grametten	941 Lustenau-Wiesenrain	830 Schattwald		
965 Balderschwang	700 Graz-Hauptbahnhof	938 Mäder	848 Schleching		
841 Bayrischzell	777 Graz-Ostbahnhof	460 Naßfeld	655 Schwarzbach		
270 Berg	645 Großgmain	862 Nauders	554 Schwarzenberg		
435 Bleiburg-Grablach	946 Höchst	870 Nauders-Martinsbruck	440 Seebergsattel		
355 Bonisdorf	956 Hörbranz	539 Neuhaus	734 Sieldorf		
533 Braunau	958 Hörbranz-Oberhochsteg	548 Neustift	856 Sillian		
860 Brenner-Straße	955 Hörbranz-Unterhochsteg	333 Nickelsdorf	534 Simbach		
859 Brennerpaß	544 Haibach	844 Niederndorf	745 Spielfeld		
531 Burghausen	640 Hangendenstein	549 Oberkappel	872 Spieß		
532 Burghausen-Alte Brücke	350 Heiligenkreuz	536 Obernberg	964 Springen		
341 Deutschkreutz	939 Hohenems	665 Oberndorf	630 Steinpaß		
260 Drasenhofen	960 Hohenweiler	963 Oberreute	537 Suben		
635 Dürrnberg	962 Hub	542 Passau-Mariahilf	832 Vils		
835 Ehrwald	470 Karawankentunnel/Einfuhr	543 Passau-Saming	839 Vorderriß		
845 Erl	471 Karawankentunnel/Ausfuhr	540 Passau-Voglau	650 Walserberg-Autobahn		
530 Ettenau	843 Kiefersfelden	871 Pfunds	550 Wegscheid		
831 Fallmühle	250 Kleinhaugsdorf	833 Pinswang	961 Weienried		
935 Feldkirch-Bangs	340 Klingenbach	465 Plöckenpaß	558 Weigetschlag		
936 Feldkirch-Meiningen	937 Koblach	770 Radlpaß	847 Wildbichl		
934 Feldkirch-Nofels	255 Laa an der Thaya	345 Rattersdorf-Liebing	560 Wullowitz		
932 Feldkirch-Tisis	760 Langegg	849 Reit im Winkl	450 Wurzenpaß		
933 Feldkirch-Tosters	431 Lavamünd	834 Reutte/Plansee			

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targa internazionale (Europeo)

AL Albanien	F Frankreich	LV Lettland	PL Polen	YU Serbien
B Belgien	GBZ Gibraltar	FL Liechtenstein	P Portugal	SLØ Slowenien
BIH Bosnien-Herzegowina	GR Griechenland	LT Litauen	RØ Rumänien	E Spanien
BG Bulgarien	GB Großbritannien	LU Luxemburg	SU Rußland	CS Tschechei
D Deutschland	IRL Irland	M Malta	A Österreich	TR Türkei
DK Dänemark	IS Island	NL Niederlande	S Schweden	H Ungarn
EW Estland	I Italien	N Norwegen	CH Schweiz	CY Zypern
SF Finnland	CRØ Kroatien			

① Ecocard	① Ecocarta
② Federal Ministry for public economy and transport	② Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico
③ Date of entry (Day, Month, Year)	③ Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)
④ Details of HGV/articulated vehicle tractor unit	④ Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato
⑤ Nationality	⑤ Nazionalità
⑥ Vehicle registration number	⑥ Targa del veicolo
⑦ Month and year of first registration	⑦ Mese e anno di prima immatricolazione
⑧ COP value (to one decimal place)	⑧ Valore COP (con una cifra decimale)
⑨ Number of Ecopoints	⑨ Numero di ecopunti
⑩ Details about trailer/semi-trailer	⑩ Dettagli di rimorchio/rimorchio di trattore
⑪ Transport for hire or reward	⑪ Trasporto merci in conto terzi
⑫ Transport on own account	⑫ Trasporto in conto proprio
⑬ Details of transport (for laden vehicles only)	⑬ Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)
⑭ Weight of load in tonnes (to one decimal place)	⑭ Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)
⑮ laden	⑮ carico
⑯ Country of loading	⑯ Paese di carico
⑰ Place of loading (post code)	⑰ Località di carico (codice postale)
⑱ Country of unloading	⑱ Paese di scarico
⑲ Place of unloading (post code)	⑲ Località di scarico (codice postale)
⑳ Border Customs Office	⑳ Ufficio doganale in frontiera
㉑ of entry	㉑ d'ingresso
㉒ of exit	㉒ d'uscita
㉓ Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority	㉓ Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti
㉔ Date/Stamp/Signature	㉔ Data/Timbro/Firma
㉕ Signature and name of person filling in this form	㉕ Firma e nome del compilatore
㉖ Name, firm and complete address of the haulier	㉖ Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti
㉗ Ecopoints without special imprint	㉗ Ecopunti senza testo a stampa speciale
㉘ with imprint	㉘ con testo a stampa

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 12 a Telefon (0222) 797 89 226
Postfach 129 Telefax (0222) 797 89 419
A-1037 Wien

ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLE ECOPIASTRINE

Impianti di comunicazioni a breve raggio — veicoli

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

- a) prENV278/n. 62 «DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz»;
- b) prENV278/n. 64 «DSRC Data Link Layer»;
- c) prENV278/n. 65 «DSRC Applications Layer».

Esame del tipo

Il fornitore dell'ecopiastina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

Condizioni di esercizio

L'ecopiastina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

- Condizioni ambientali: temperatura ambiente da $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- Condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,
- Traffico: su più corsie, scorrevole,
- Velocità: da «stop and go» a 120 km/h

Sie tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

Ecopiastine*Identificazione*

Ogni ecopiastina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

Montaggio

L'ecopiastina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in modo che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

Dichiarazione di transito

L'ecopiastina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

Contrassegni esterni

Ogni ecopiastina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo («5», «6», ... «16»).

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastina senza distruggerle.

Garanzia contro le manipolazioni

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e che sia possibile riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

Memoria

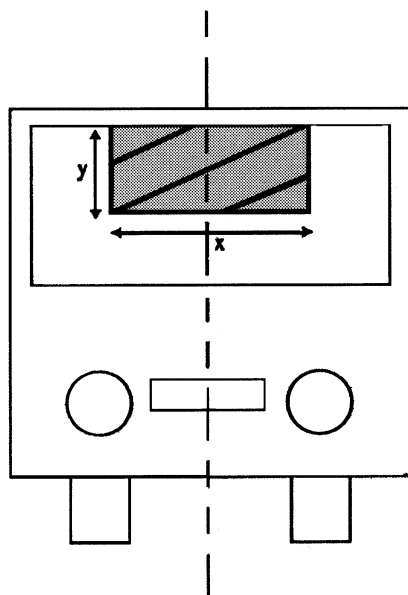
La memoria dell'ecopiastina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione,
- dati relativi al veicolo:
 - valore COP;
- dati riguardanti i transiti:
 - identificazione del posto di confine,
 - data/ora,
 - situazione della dichiarazione di viaggio,
 - informazioni di bloccaggio;
- dati relativi alla situazione:
 - manipolazione,
 - situazione batteria,
 - situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

ALLEGATO D

REQUISITI DI INSTALLAZIONE DELL'ECOPIASTRINA



L'ecopiastina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

$x = 100 \text{ cm}$

$y = 80 \text{ cm}$

—

ANEXO E — BILAG E — ANHANG E — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε — ANNEX E — ANNEXE E — ALLEGATO E —
BIJLAGE E — ANEXO E — LIITE E — BILAGA E

COP DOCUMENT		Fortlaufende Dokumentnummer:	
		1) Document serial number: Numero di serie del documento:	
2) Nationalität: Nationality: Nazionalità:		3) Amtliches Kennzeichen: Vehicle registration number: Targa del veicolo:	
4) Datum der Erstzulassung: Date of first registration: Data della prima immatricolazione		4a) Motor wurde getauscht am: Motor was changed at: Motore cambiato il:	
5) EWG-Betriebserlaubnisnummer: (nach 88/77/EWG) Type approval number: 91/542/EWG Numero CEE della licenza per l'esercizio: oder/or/o ECE R 49 Motorcodierungsnummer: Engine serial number: Numero di serie del motore:			
6) Fahrzeugidentifizierungsnummer: Chassis number: Chassis numero:			
7) NO _x Emission: NO _x Emission: Emissione di NO _x :		8) COP-Wert (Tyengenehmigung + 10 %): COP Value (Type approval + 10 %): Valore COP (Omologazione + 10 %):	
9) Anzahl Ökopunkte: Number of Ecopoints: Numero di Ecopunti:			
10) Behördenstempel: Official stamp: Timbro ufficiale:			
11) Herstellerbestätigung (nach Bedarf): Manufacturer confirmation (if necessary): Attestazione del produttore (a seconda del fabbisogno):			

Der Lenker eines Lkw im Gütertransitverkehr durch Österreich hat dieses Dokument mitzuführen und den Kontrollorganen zur Kontrolle vorzuweisen. Wird das Dokument nicht vorgewiesen, sind für die Fahrt 16 Ökopunkte auf die Ökokarte aufzukleben und zu entwerfen.

The driver of an HGV in transit through Austria must carry this document with him/her and present it to control authorities for inspection. If the document is not presented for inspection then 16 Ecopoints are to be affixed to the Ecocard and cancelled.

Il conducente di un camion in transito attraverso l'Austria deve avere con sé questo documento e deve presentarlo alle Autorità competenti per il controllo. In caso di mancata presentazione del documento, 16 Ecopunti verranno applicati sull'Ecocarta e annullati.

B. Lettera della Repubblica di Slovenia

Egregio Signore,

Bruxelles, 18 maggio 1999

in riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue:

«Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti, si è concordato quanto segue:

“1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti sloveni in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1997	429 539 ecopunti
per il 1998	398 286 ecopunti
per il 1999	377 209 ecopunti
per il 2000	361 946 ecopunti
per il 2001	352 498 ecopunti
per il 2002	325 606 ecopunti
per il 2003	290 720 ecopunti

Agli utenti sloveni della 'Rollende Landstraße' (RoLa – strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino a un massimo del 22,60 % del numero totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1997	97 113 ecopunti
per il 1998	90 047 ecopunti
per il 1999	85 282 ecopunti
per il 2000	81 831 ecopunti
per il 2001	79 695 ecopunti
per il 2002	73 615 ecopunti
per il 2003	65 728 ecopunti

Gli ecopunti destinati agli utenti della 'Rollende Landstraße' sono assegnati alle autorità slovene, in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La Società austriaca di trasporto combinato, Ökombi, informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni della Repubblica slovena circa il numero di utenti sloveni del trasporto combinato su rotaia in transito in Austria.

Qualora il regime di ecopunti venga applicato dopo il 1° gennaio 1997, il numero totale di ecopunti è ricalcolato proporzionalmente.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un autocarro sloveno in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato, ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto 'ecocarta'); oppure

- b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto 'ecopiastrina'); oppure
- c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato o di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure
- d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

- 3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate all'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione), di cui al paragrafo 4.

l'ecopiastrina deve essere apposta sul parabrezza dell'autoveicolo, deve essere installata come indicato all'allegato D e non è trasferibile.

- 4. Il conducente di un autocarro immatricolato dopo il 1° ottobre 1990 deve avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP il cui facsimile è riportato all'allegato E, comprovante il livello di emissioni di NO dell'automezzo. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.
- 5. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato a rilasciare i documenti e la piastrine di cui ai paragrafi da 2 a 4.
- 6. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato e obliterato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache, contro rilascio di un duplicato e della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Slovenia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina prima di entrare in territorio austriaco in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dovranno essere obliterati ecopunti supplementari, apposti su una nuova carta.

- 7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali non soggetti ad ecopunti.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti sloveni o da imprese slovene sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del sanzionamento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Slovenia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna nei limiti della propria giurisdizione, soprattutto provvedendo alla corretta utilizzazione e gestione di ecocarte ed ecopiastrine.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:
 - a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
 - b) gli ecopunti ancora a disposizione della Slovenia sono insufficienti;
 - c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;
 - d) la Slovenia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
 - e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2, giustificanti il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
 - f) quando l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta, come previsto dal presente accordo;
 - b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;
 - c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti.
11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.
12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno sostituito il motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO.

13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
 - ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;
 - iii) il veicolo o il veicolo combinato sono in possesso dei documenti di immatricolazione internazionali e delle targhe per l'esportazione.
14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati all'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:
- lettera di vettura, oppure
 - ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure
 - ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato trasporti Comunità/Slovenia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie."

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.»

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

*A nome del governo
della Repubblica di Slovenia*